



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della

pesca e dell'ippica

Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e

dell'ippica

CONVENZIONE

tra

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste -

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della

pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità

agroalimentare e dell'ippica (C.F. 97099470581), con sede in Roma, Via XX

Settembre n. 20, di seguito anche solo "Ministero", nella persona del dott.

Pietro Gasparri.

e

Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. (C.F. 06044201009), con sede

legale in Roma, Piazza Sallustio, n. 21, rappresentata ai fini del presente atto

dal Dott. Riccardo Cuomo, nato a Roma l'11 settembre 1975, C.F.

CMURCR75P11H501O, giusta procura speciale rep. n. 588 – racc. n. 383 –

registrata a Parma il 25 giugno 2021 (Allegato 1), di seguito anche solo

"BMTI" e, unitamente al Ministero, le "Parti",

PREMESSO

a) il Regolamento (UE) n. 625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15

marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati

per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,



delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante

nonché sui prodotti fitosanitari;

b) il Regolamento (UE) n. 848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e s.m.i. e pertinenti regolamenti delegati ed esecutivi;

c) il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni”;

d) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

e) il D.P.C.M. del 5 dicembre 2019, n. 179, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”;

f) il D.P.C.M. n. 53 del 24 marzo 2020, recante “Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

g) il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020, reg. 832, con il quale è stato conferito al Dott. Oreste Gerini l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica (DG PQAI);



h) il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020 n. 9361300, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

i) il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale il “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” ha assunto la denominazione di “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

j) la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e, in particolare, l’art. 1, comma 522 che, al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di ogni attività a queste connessa, istituisce nello stato di previsione del Ministero il Fondo per l’agricoltura biologica (di seguito anche solo “Fondo”);

k) il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l’art. 68, comma 15 bis, che incrementa la dotazione del Fondo;

l) la legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, che istituisce, tra l’altro, lo stanziamento di contributi per il Fondo;

m) il decreto ministeriale 14 ottobre 2022, n. 522163, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 3 novembre 2022 al n. 403 e dalla Corte dei Conti



in data 5 novembre 2022 al n. 1210, recante i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, finanziati a valere sulla disponibilità del Fondo;

n) in particolare, l’art. 3, comma 4, del suddetto decreto ai sensi del quale per la definizione, l’attuazione, l’istruttoria e il monitoraggio delle misure finanziate con il Fondo, il Ministero può avvalersi di un “soggetto gestore”, attraverso apposite convenzioni ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, i cui oneri sono imputati alle risorse del Fondo medesimo nella misura di euro 350.000,00 annui, a partire dall’annualità 2022, e l’art. 2, comma 1, lett. g) del medesimo decreto che individua quale soggetto gestore Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. (di seguito anche solo “BMTI”);

o) il D.Lgs. n. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”, e, in particolare, l’art. 9, comma 1, ai sensi del quale “Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice a un’altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un’associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”;

p) che BMTI, istituita dall’art. 8 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 174/2006 e s.m.i., gestisce la piattaforma di contrattazione della Borsa Merci Telematica Italiana e che studia e monitora



i mercati agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici

per favorirne la trasparenza;

q) che BMTI assume la qualifica di “organismo di diritto pubblico” ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e svolge funzioni di interesse generale correlate, tra l’altro, allo sviluppo, al coordinamento e alla realizzazione di prodotti di studio e di analisi dei mercati agroalimentari, alla promozione degli interessi delle imprese e delle economie locali, nonché dei mercati agroalimentari attraverso la creazione di strumenti e opportunità per favorire la commercializzazione dei prodotti;

r) che ricorrono i presupposti di cui al citato art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento, in attuazione dell’art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 14 ottobre 2022, n. 522163, dei servizi aventi ad oggetto la definizione, l’attuazione, l’istruttoria e il monitoraggio delle misure finanziate con il Fondo, in favore di BMTI, amministrazione aggiudicatrice, che opera in regime di esclusiva normativa sulla scorta delle disposizioni regolamentari sopra richiamate;

s) che, a tal fine, il Ministero, con nota del 22 dicembre 2022 n. 656607, ha richiesto a BMTI la presentazione di una proposta progettuale per i servizi di cui sopra e che con nota prot. n. 457/23/AS del 15 febbraio 2023, acquisita agli atti dall’ufficio PQAI 1 in data 16 febbraio 2023 al n. 107484, la Società ha trasmesso tale proposta progettuale per un importo pari ad € 779.700,00 IVA esclusa e per un importo pari ad € 951.234,00 IVA inclusa;

t) che, ai fini della valutazione di congruità e convenienza della proposta progettuale trasmessa da BMTI, con Decreto Direttoriale 20 febbraio 2023 n.



111564 si è proceduto alla costituzione e alla nomina di una Commissione giudicatrice;

u) che con verbale prot. 174411 del 24 marzo 2023 la Commissione giudicatrice ha ritenuto congrua e conforme alle esigenze dell'Amministrazione la proposta progettuale trasmessa da BMTI e che, pertanto, ha proposto di aggiudicare a quest'ultima il servizio di cui sopra;

v) che con Decreto Direttoriale prot. n. 187489 del 31 marzo 2023 sono stati approvati gli atti della procedura espletata ed è stata disposta l'aggiudicazione dei servizi di cui sopra in favore di BMTI;

w) che, con nota prot. n. 0187949 del 31 marzo 2023 è stato comunicato a BMTI il proposito dell'Amministrazione di procedere con il perfezionamento amministrativo della procedura, nonché è stato richiesto di produrre, in analogia all'art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia fideiussoria;

x) che con nota prot. 943/23/AS del 12 aprile 2023, acquisita agli atti della DG PQAI in data 13 aprile 2023 con n. 201519, BMTI ha trasmesso la documentazione di cui al punto che precede;

y) che si è proceduto ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

z) che la presente convenzione è stipulata con firma digitale.

Tra le parti come sopra individuate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1.1. Le premesse alla convenzione, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della



presente convenzione.

1.2. Costituisce altresì parte integrante e sostanziale della presente convenzione la proposta progettuale presentata da BMTI (Allegato 2).

Art. 2 - Oggetto

2.1. Con la presente convenzione il Ministero, in attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 14 ottobre 2022, n. 522163, affida ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 a BMTI, i servizi aventi ad oggetto la definizione, l'attuazione, l'istruttoria e il monitoraggio delle misure finanziate con il Fondo per l'agricoltura biologica.

Art. 3 – Durata

3.1. Il servizio decorrerà dalla avvenuta comunicazione di registrazione del provvedimento di approvazione della presente convenzione e dovrà concludersi entro dicembre 2025.

3.2. BMTI non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Ministero.

3.3. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale di BMTI costituisce inadempienza contrattuale e costituisce causa di risoluzione della convenzione.

3.4. In caso di sospensione dei servizi per decisione unilaterale di BMTI, il Ministero procederà all'incameramento della garanzia presentata, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti di BMTI per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione della convenzione.

Art. 4 – Condizioni e modalità di erogazione del servizio



4.1. BMTI procede alla prestazione del servizio di cui all'art. 2 secondo le modalità, alle condizioni ed entro i termini descritti nella proposta progettuale presentata (Allegato 2), da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta.

4.2. BMTI dovrà operare con ampia flessibilità al fine di assicurare il rispetto dell'evoluzione normativa e di indirizzo che potrebbe intervenire per tutta la durata della convenzione.

4.3. Il Ministero, senza che ciò determini una variazione del corrispettivo, si riserva la facoltà di richiedere, durante l'esecuzione della convenzione, le modifiche ritenute opportune per assicurare la costante rispondenza e conformità del servizio alla normativa nazionale e unionale di riferimento, nonché agli interessi pubblici perseguiti dal Ministero e agli obiettivi sottesi al servizio medesimo.

4.4. Con riferimento alle attività di controllo, il Ministero si riserva di apportare tutte le modifiche e/o integrazioni necessarie per assicurare la costante conformità dell'azione amministrativa alla normativa nazionale e unionale.

4.5. BMTI non potrà apportare variazioni al servizio oggetto della presente convenzione senza espressa autorizzazione del Ministero.

Art. 5 – Compenso del servizio e modalità di pagamento

5.1. Il Ministero corrisponde a BMTI, a titolo di corrispettivo e a corpo, per tutto il complesso delle prestazioni di cui all'art. 2, la somma di € 779.700,00 IVA esclusa, pari ad € 951.234,00 IVA inclusa.

5.2. Il pagamento è subordinato all'emissione di specifici provvedimenti ministeriali, entro i limiti delle disponibilità finanziarie. In caso di variazioni



delle disponibilità finanziarie, verrà attuato un corrispondente adeguamento del servizio.

5.3. Il Ministero, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, provvederà ad emettere i decreti di pagamento a favore di BMTI, secondo gli importi di seguito indicati:

- il 20% dell'importo complessivo è corrisposto a titolo di anticipazione, a seguito di apposita domanda dell'affidatario accompagnata da fattura e polizza fideiussoria di importo pari all'anticipazione;

- n. 2 acconti annuali (annualità 2023 e 2024), ciascuno di importo pari ad € 259.900,00 IVA esclusa, pari ad € 317.078,00 IVA inclusa, dietro presentazione di una relazione sulle attività svolte, di regolare fattura e previa verifica di corretta esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'art 6.3 della presente convenzione da parte del responsabile dell'esecuzione;

- il rimanente importo è corrisposto a saldo, su apposita domanda di BMTI a completamento delle prestazioni effettuate, previa verifica di corretta esecuzione delle prestazioni stesse ai sensi dell'art 6.3 della presente convenzione da parte del responsabile dell'esecuzione.

5.4. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro i termini di legge decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica della corretta esecuzione delle prestazioni e, per quanto riguarda il saldo, previo rilascio del certificato di verifica finale della corretta esecuzione delle prestazioni medesime, ai sensi dell'art. 6.3 della presente convenzione, e previa verifica della regolarità del Documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.



5.5. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla presente convenzione nonché al periodo di competenza.

5.6. Il Ministero, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00, IVA esclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso di inadempimento, il Ministero applicherà il disposto di cui all'art. 3 del precitato Decreto.

5.7. BMTI, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Ministero le variazioni che dovessero verificarsi circa le modalità di accredito sopra indicate. In difetto di tale comunicazione, BMTI non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

5.8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 209, della Legge n. 244/2007, l'Amministrazione, a decorrere dal 6 giugno 2014, accetta solo fatture elettroniche, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale n. 55/2013. Il Codice ufficio da utilizzare in sede di emissione della fattura è il seguente: FSNA6J.

Art. 6 – Responsabile dell'esecuzione della convenzione e certificazione di verifica della corretta esecuzione delle prestazioni

6.1. Il responsabile dell'esecuzione della convenzione verrà individuato dal Ministero all'avvio delle attività.



6.2. Il responsabile dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione della presente convenzione, assicurandone il regolare svolgimento da parte di BMTI.

6.3. Il responsabile dell'esecuzione procede alla verifica di corretta esecuzione delle prestazioni, rilasciando apposito certificato.

Art. 7 – Obblighi e adempimenti a carico di BMTI

7.1. Sono a carico di BMTI tutti gli oneri relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto del servizio, intendendosi essi integralmente remunerati con il corrispettivo della presente convenzione.

7.2. BMTI si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della presente convenzione a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata della presente convenzione, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione e nei documenti che di essa costituiscono parte integrante e sostanziale.

7.3. Resta inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle suddette norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico di BMTI, intendendosi anch'essi integralmente remunerati con il corrispettivo della presente convenzione. BMTI, pertanto, non potrà avanzare pretese di compensi, a tale titolo, nei confronti del Ministero.

7.4. BMTI si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Ministero da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle



norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

7.5. BMTI si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione della presente convenzione che dovessero essere impartite dal Ministero, nonché di dare immediata comunicazione al Ministero di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione della convenzione.

7.6. Il Ministero si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione della presente convenzione. BMTI si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle predette verifiche.

7.7. BMTI è tenuta a comunicare al Ministero ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e organizzativi.

Art. 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

8.1. BMTI si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

8.2. BMTI si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali loro applicabili alla data di stipula della convenzione, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

8.3. BMTI si obbliga, inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore del dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi



anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Art. 9 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

9.1. BMTI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dalla presente convenzione. Tale obbligo non concerne i dati che siano o diventino di pubblico dominio.

9.2. BMTI si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze del Ministero di cui venga eventualmente in possesso nello svolgimento della presente convenzione, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

9.3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte da BMTI se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

9.4. BMTI è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e/o consulenti e/o personale esterno degli obblighi di riservatezza anzidetti.

9.5. Il Ministero è Titolare dei trattamenti dei dati personali generati dall'attuazione della presente convenzione ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

9.6. BMTI opera in qualità di Responsabile esterno dei trattamenti ed è autorizzata a nominare ulteriori responsabili esterni che abbiamo i previsti



requisiti.

9.7. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione della presente convenzione le informazioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, al D. Lgs. n. 101/2018 e al Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e di essere a conoscenza dei diritti loro spettanti ai sensi della citata normativa.

Art. 10 – Responsabilità e obbligo di manleva

10.1. BMTI assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni nell'esecuzione della presente convenzione.

10.2. BMTI si obbliga a risarcire i danni arrecati dai propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività della convenzione, alle persone e alle cose, sia dell'Amministrazione sia di terzi.

10.3. BMTI si obbliga a manlevare a mantenere indenne il Ministero per qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 11 – Obblighi di tracciabilità finanziaria

11.1. BMTI si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal decreto legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti



di attuazione, sia nei rapporti verso il Ministero che nei rapporti con la filiera delle imprese.

11.2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla presente convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma *9-bis* della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della convenzione.

11.3. BMTI è tenuta a comunicare al Ministero ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della predetta modifica.

11.4. BMTI si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge.

11.5. BMTI che ha notizia dell'inadempimento dei propri subcontraenti degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, è tenuta a darne immediata comunicazione al Ministero e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Ministero.

11.6. BMTI si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto



del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

11.7. Il Ministero si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione.

11.8. BMTI, in ottemperanza all'obbligo di comunicare al Ministero gli identificativi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente procedura, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti, ha comunicato i seguenti dati:

- Codice IBAN: IT65Y0623003201000064087758
- Banca: Crédit Agricole Italia S.p.A., Filiale Agenzia Roma 2, Viale Regina Margherita, 188
- Intestatario del conto: Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. – Andrea Zanlari
- CF/Partita IVA: 06044201009

Soggetti delegati ad operare sul conto (nome, cognome, qualifica, residenza):

- ZANLARI ANDREA, Rappresentante Legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione, nato a Parma il 29/11/1951, C.F ZNLNDR51S29G337D, residente a Parma Via La Spezia n. 120 cap. 43100;

- CUOMO RICCARDO, Direttore, nato a Roma il 11/09/1975, C.F. CMURCR75P11H501O, residente a Roma Via Monte Amiata n.33 cap. 00139.



- RASPA GIANLUCA, Dirigente Area AFCSRU nato a Roma il 20/03/1975,

C.F. RSPGLC75C20H501N, residente a Roma Via Laurentina n. 569 cap.

00143

- CERQUETANI CHIARA, Responsabile U.O. Bilancio Contabilità e

Budgeting nata a Rieti il 21/12/1988, C.F. CRQCHR88T61H282G residente

a Stimigliano (RI) Via Neghelli n. 37 cap. 02048;

- LATIANO MORENA, Responsabile U.O. Amministrazione Trasparenza e

Controllo nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 21/03/1984 C.F.

LTNMRN84C61H926Z, residente a Roma Via Sulpicio Rufo n. 13 cap.

00174;

- ANGELICI LUCA Impiegato U.O. Bilancio Contabilità e Budgeting nato a

Magliano Sabina (RI) il 18/05/1990, C.F. NGLLCU90E18E812P, residente

a Stimigliano (RI) Via San Francesco, 25 cap. 02048.

Art. 12 – Garanzia

12.1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente convenzione, BMTI ha prestato idonea garanzia, in analogia all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore del Ministero.

12.2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata della convenzione e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del Ministero, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorta in dipendenza della convenzione.

12.3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni



lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione della convenzione, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte di BMTI. In caso di inadempimento, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolta la convenzione.

12.4. Il Ministero ha diritto di valersi della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi alla presente convenzione.

Art. 13 – Recesso

13.1. Il Ministero ha diritto, in caso di sopravvenienze normative nazionali o comunitarie incidenti sull'esecuzione del servizio o per motivi di pubblico interesse, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi a BMTI.

13.2. Dalla data di efficacia del recesso, BMTI dovrà cessare tutte le prestazioni oggetto della presente convenzione, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Ministero.

13.3. In caso di recesso, BMTI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni della presente convenzione, nonché ad un indennizzo pari al 5% calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo convenzionale e l'ammontare delle attività eseguite.

13.4. BMTI rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

13.5. Nei seguenti casi, il Ministero potrà recedere dalla convenzione per



giusta causa e senza preavviso nel caso di condanna di uno dei componenti l'organo di amministrazione di BMTI, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per i delitti indicati nell'ambito dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.

13.6. In caso di recesso del Ministero per giusta causa e senza preavviso, BMTI dovrà cessare tutte le prestazioni oggetto della presente convenzione, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Ministero.

13.7. In caso di recesso del Ministero per giusta causa e senza preavviso, BMTI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni della presente convenzione e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

13.8. In caso di recesso unilaterale da parte di BMTI, quest'ultima perde ogni diritto sui corrispettivi relativi ai prodotti/servizi non accettati dal Ministero, anche se già realizzati.

Art. 14 – Inadempimento, risoluzione e riduzione del corrispettivo

14.1. In caso di inadempimenti da parte di BMTI che non possono essere sanati, il Ministero si riserva il diritto di applicare una corrispondente riduzione dell'importo di cui alla presente convenzione, previa contestazione scritta a BMTI da parte del responsabile dell'esecuzione della convenzione,



in cui viene descritto l'inadempimento e quantificata la riduzione del corrispettivo.

14.2. In caso di contestazione dell'inadempimento, BMTI dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, al Responsabile dell'esecuzione nel termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

14.3. Qualora le suddette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano, in tutto o in parte, idonee a giustificare l'inadempienza, il Ministero comunicherà l'applicazione della riduzione del corrispettivo.

14.4. Il Ministero si riserva il diritto di risolvere la presente convenzione nel caso di gravi inadempienze agli obblighi convenzionali da parte di BMTI. In tal caso, il Ministero avrà facoltà di incamerare la garanzia, nonché di procedere all'esecuzione in danno di BMTI.

14.5. Nei casi di cui ai commi precedenti, resta fermo il diritto del Ministero al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 15 - Divieto di cessione della convenzione – cessione del credito

15.1. È fatto divieto a BMTI di cedere la presente convenzione, a pena di nullità della cessione medesima.

15.2. BMTI può cedere i crediti derivanti dalla presente convenzione. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità,



le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alle amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base alla convenzione con questo stipulata. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto corrente dedicato, nonché ad anticipare i pagamenti a BMTI mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato di BMTI medesima.

15.3. È fatto divieto a BMTI di conferire procure all'incasso.

15.4. In caso di inadempimento di BMTI agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Ministero al risarcimento del danno, la presente convenzione si intende risolta di diritto.

Art. 16 – Liquidazione giudiziale

La liquidazione giudiziale di BMTI comporta lo scioglimento *ope legis* della presente convenzione.

Art. 17 – Spese di registrazione e oneri fiscali

17.1. Ai fini della registrazione, si dichiara che le prestazioni di cui alla presente convenzione sono soggette a IVA; pertanto, l'imposta di registro va applicata in misura fissa ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia.

17.2. Le spese di registrazione, nonché tutti gli eventuali oneri inerenti alla presente convenzione sono a carico di BMTI.



Art. 18 – Risoluzione delle controversie e foro competente

18.1. Le Parti si impegnano a comporre bonariamente ogni eventuale controversia dovesse tra le stesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione e, solo in caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo di composizione bonaria, la lite sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria.

18.2. È stabilita la competenza esclusiva del Foro di Roma ed è in ogni caso escluso l'arbitrato.

Art. 19 – Norme regolatrici

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle disposizioni nazionali ed unionali applicabili.

Art. 20 – Clausole finali

20.1. La presente convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno preso conoscenza delle relative clausole e che dichiarano di specificamente approvare, singolarmente e nel loro insieme.

20.2. Qualunque modifica alla presente convenzione non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.

20.3. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della convenzione non comporterà invalidità o inefficacia di quest'ultimo nel suo complesso.

Il presente atto, impegnativo sin dal momento della sottoscrizione, sarà efficace soltanto dopo la registrazione del relativo provvedimento di



approvazione.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi del CAD.

Per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

– Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

Dott. Pietro Gasparri

Per Borsa Merci Telematica S.c.p.A.

Dott. Riccardo Cuomo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., Borsa Merci Telematica S.c.p.A. dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificamente le pattuizioni di cui ai seguenti articoli: art. 4 (condizioni e modalità di erogazione del servizio); art. 5 (compenso del servizio e modalità di pagamento); art. 6 (responsabile dell'esecuzione della convenzione e certificazione di verifica di conformità); art. 7 (obblighi e adempimenti a carico di BMTI); art. 8 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); art. 9 (obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali); art. 10 (responsabilità e obbligo di manleva); art. 11 (obblighi di tracciabilità



finanziaria); art. 13 (recesso); art. 14 (inadempimento, risoluzione e riduzione del corrispettivo); art. 15 (divieto di cessione della convenzione – cessione del credito); art. 17 (liquidazione giudiziale); art. 18 (risoluzione delle controversie e foro competente); art. 19 (norme regolatrici); art. 20 (clausole finali).

Per Borsa Merci Telematica S.c.p.A.

Dott. Riccardo Cuomo

Allegati:

Allegato 1 – Procura speciale Dott. Riccardo Cuomo, rep. n. 588 – racc. n. 383 – registrata a Parma il 25 giugno 2021;

Allegato 2 – Proposta progettuale presentata da BMTI.